



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, letti gli atti della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex artt. 67 ss., d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata con ricorso depositato il 24.07.2025 dal debitore SPINELLO GAETANO (c.f. SPNGTN64C20B428I), con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa Maria; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Spinello Gaetano, n.q. di debitore, ha depositato il 24.07.2025 un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex artt. 67 ss., d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa Maria.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex art. 67 CCII, con allegata relazione dell'O.C.C. ex art. 68 CCII, sottoposta alla pubblicazione e alla comunicazione ai creditori ex art. 70, comma 1, CCII, con fissazione dell'udienza del 14.10.2025 sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., a garanzia del contraddittorio delle parti, previo decreto ex art. 70, comma 1, CCII, del 28.7.2025, con concessione di misure protettive su richiesta del debitore ex art. 70, comma 4, CCII, è stata modificata a seguito delle osservazioni presentate tra i creditori, ex art. 70, comma 3, CCII, dall'Agenzia delle Entrate a mezzo p.e.c. del 3.10.2025.

Sul punto va rilevato che le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate ex art. 70, comma 3, CCII, sono state recepite solo in parte dal ricorrente, in quanto è stato modificato l'importo del credito indicato nel piano del consumatore, riportando la somma di euro 4.414,19 risultante dal riassunto contabile prodotto dall'Agenzia delle Entrate, ma tale importo nel piano del consumatore

non è stato distinto per tipologia di tributi, come altresì richiesto dall'Agenzia delle Entrate in seno alle sue osservazioni.

2. All'esito del contraddittorio delle parti garantito con il decreto del 28.7.2025 adottato ex art. 70, comma 1, CCII, ai fini dell'omologa del piano del consumatore ex art. 70, comma 7, CCII, il Giudice deve verificare *“l'ammissibilità del piano”*.

Sotto tale profilo va osservato che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, rubricato *“condizioni soggettive ostative”*, *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

Nel caso di specie, va ritenuto che il ricorrente ha determinato il proprio stato di sovraindebitamento con *“colpa grave”*, quale condizione soggettiva ostativa ex art. 69, comma 1, CCII, in quanto dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 68, comma 2, CCII, risulta che il ricorrente ha debiti pari alla somma complessiva di euro 91.502,93 (al netto del compenso dell'O.C.C., stimato nella somma di euro 7.500,00 quale *“indicazione presunta dei costi della procedura”* ex art. 68, comma 2, lett. d), CCII, ma la cui liquidazione è effettuata dal Giudice *“terminata l'esecuzione”* del piano ex art. 71, comma 4, CCII), con rate mensili pari alla somma complessiva di euro 1.150,00 e che ha un reddito mensile medio di euro 1.942,00 a titolo di pensione, con un fabbisogno mensile del nucleo familiare, composto dal ricorrente pensionato e dalla moglie casalinga, pari alla somma di euro 1.096,27 calcolata ex art. 68, comma 3, CCII, e che tale stato di *“sovraindebitamento”* ex art. 2, comma 1, lett. c, CCII, sub specie di *“crisi”*, intesa ex art. 2, comma 1, lett. a, CCII, come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*, è stato determinato, come precisato anche in ricorso (v. pag. 2), da una *“dinamica di indebitamento a catena”*, in cui *“ogni nuovo finanziamento serviva a colmare i debiti precedenti, ma aggravava ulteriormente la situazione finanziaria complessiva”*, *“sebbene il suo reddito sia sempre rimasto relativamente stabile”*, senza che sia dedotta alcuna particolare circostanza a giustificare tale accesso spropositato al credito, al di fuori delle ordinarie esigenze di mantenimento del nucleo familiare composto dal ricorrente pensionato e dalla moglie casalinga.

3. Alla luce delle superiori osservazioni, la domanda di omologa del piano del consumatore va rigettata ex art. 70, comma 10, CCII, e per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia delle misure protettive concesse, su istanza del debitore, con il decreto del 28.7.2025 ex art. 70, comma 4, CCII.

P.Q.M.

visto l'art. 70, comma 10, CCII;

rigetta la domanda di omologa del piano del consumatore depositato da SPINELLO GAETANO (c.f. SPNGTN64C20B428I) e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia delle misure protettive concesse, su istanza del debitore, con il decreto del 28.7.2025 ex art. 70, comma 4, CCII.

dispone che la presente sentenza, entro due giorni dal suo deposito, sia comunicata al debitore e a tutti i creditori e sia pubblicata per estratto, contenente il dispositivo, in apposita area del sito web del presente Tribunale relativa alle procedure concorsuali, a cura dell'O.C.C. .

Si comunichi, a cura della cancelleria, all'O.C.C.

Gela, 20/11/2025

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi